

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**TRIBUNALE DI AVELLINO  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09.06.2016 nel procedimento n. (omissis) del 2015 osserva:

Non sussistono i gravi motivi per concedere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

A sostegno della sua debitoria la Banca ha prodotto contratto di mutuo del 13.03.2008 con indicazione di tassi variabili, e contenente *clausola floor* fino al 5.4%, con allegato piano di ammortamento.

La *clausola floor* prevede solo un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere.

L'inserimento di una *clausola floor* per la determinazione del tasso di interesse da applicarsi al contratto di mutuo non comporta alcuna violazione dell'art. 1346 del Codice Civile e l'oggetto del contratto rimane pertanto possibile, lecito e determinato (tra le tante Tribunale di Ferrara, 16 dicembre 2015, n. 1131).

Gli interessi sono, dunque, determinati o determinabili, così come sono pattuite e chiare, commissioni e spese.

In riferimento al trimestre di conclusione del contratto (unico momento da considerare anche nella ipotesi di tassi variabili) nessuna violazione delle soglie antiusura è poi configurabile (pacifico essendo che a tali fini non possono sommarsi gli interessi corrispettivi agli interessi moratori).

L'inadempimento è sostanzialmente incontestato.

La causa è matura per la decisione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.9.2018.

Avellino, 6.7.2016.

Si comunichi.

**Il Giudice  
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*